

PIANO NAZIONALE DI
CONTROLLO DELLE
SALMONELLOSI
NEGLI AVICOLI

ANNO 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. LISTA ABBREVIAZIONI ED ALCUNE DEFINIZIONI
 - 1.1 Lista abbreviazioni
 - 1.2 Alcune definizioni
 2. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
 3. AUTORITA' COMPETENTI
 4. ANALISI DI LABORATORIO
 - 4.1 Laboratori di riferimento
 - 4.2 Requisiti dei laboratori che eseguono analisi in ambito PNCS
 - 4.3 Tipizzazione e conservazione degli isolati
 - 4.4 Analisi del profilo di antibioticoresistenza
 5. ANTIMICROBICI
 6. CONTROLLI DEL PIANO
 - 6.1 Piano di autocontrollo
 - 6.2 Controllo veterinario sistematico
 - 6.3 Programmazione campionamenti
 - 6.3.1 Programmazione campionamenti in autocontrollo
 - 6.3.2 Programmazione campionamenti ufficiali
 7. PROTOCOLLO - METODO E TECNICHE DEL CAMPIONAMENTO
 - 7.1 Campionamenti di routine
 - 7.1.1 Riproduttori *Gallus gallus* e tacchini
 - 7.1.2 Ovaiole
 - 7.1.3 Polli da carne e tacchini da ingrasso
 - 7.2 Conferma ufficiale in casi eccezionali
 - 7.3 Campione di polvere
 - 7.4 Campione per la ricerca di inibenti
 8. GESTIONE DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO
 - 8.1 Schede di accompagnamento campioni
 - 8.2 Trasporto
 - 8.3 Preparazione dei campioni
 - 8.4 Risposte analitiche
 9. FLUSSO INFORMATIVO DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI
 10. MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI
 - 10.1 Risccontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali in allevamento
 - 10.2 Risccontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni di autocontrollo in allevamento
 - 10.3 Risccontro di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium in allevamento
 - 10.4 Misure sulle uova da consumo
 - 10.5 Risccontro di *Salmonella* Infantis, Hadar e Virchow in allevamento di riproduttori *G. gallus*
 11. PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
 12. VACCINAZIONI
 13. INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
 14. REPORTISTICA
 15. AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA'
 16. QUALIFICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI
 17. INDENNIZZI
- ALLEGATI
- ALLEGATO 1: Distribuzione sul territorio degli allevamenti ed incubatoi oggetto di Piano
- ALLEGATO 2: Documentazione presso le aziende
- ALLEGATO 3: Riferimenti normativi
- ALLEGATO 4: Tabella da allegare alla richiesta d'indennizzi
- ALLEGATO 5: Note ministeriali richiamate nel PIANO

1.LISTA ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

1.1 Lista abbreviazioni

PNCS	Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli
BDN	Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica
DGSAF	Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario – <i>Ministero della Salute</i>
SI	Sistemi Informativi di settore
SIS	Sistema Informativo dei piani nazionali Salmonellosi
SIMAN	Sistema Informativo Notifica Malattie Animali
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale
SV	Servizi Veterinari ufficiali competenti per territorio
OSA	Operatore del Settore Alimentare
AC	Autorità competente, come definita dal D.lg. 193/2007
IE	Indagine Epidemiologica
ICA	Informazioni sulla Catena Alimentare
CRN	Centro di Referenza Nazionale
COVEPI	CRN per l'epidemiologia Veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (sede presso IZS Abruzzo e Molise)
PdAA	Piano di Autocontrollo Aziendale

1.2 Alcune definizioni

Gruppo - unità di riferimento del piano: insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto (per convenienza chiamato *capannone*). Il gruppo è registrato in BDN ai sensi del DM 13.11.2013.

Il numero di gruppi totali rappresenta il numero massimo di gruppi che, a inizio anno, si prevede produrre in allevamento nell'anno stesso; il numero di gruppi effettivamente prodotti in allevamento è ricavabile dalle registrazioni degli accasamenti dei gruppi previste dal DM 13.11.2013.

Capannone: il locale o recinto destinato ad ospitare un gruppo, da identificare in BDN e nel PdAA con codice univoco nell'ambito dell'allevamento di appartenenza.

Sierotipi di salmonelle rilevanti per la salute pubblica:

Per i gruppi di riproduttori *Gallus gallus*: *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-, Virchow, Infantis, Hadar

Per i gruppi di ovaiole, polli da carne, tacchini da riproduzione e ingrasso: *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-

2. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure del Piano, preparato dalla DGSAF in collaborazione con il CRN Salmonellosi ed il COVEPI, sono state presentate alla Commissione Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 652/2014.

Il Piano è obbligatorio per i gruppi degli allevamenti avicoli con capacità superiore ai 250 capi delle seguenti specie e orientamenti produttivi.

- Riproduttori *Gallus gallus*,
- Ovaiole *Gallus gallus*,
- Polli da carne *Gallus gallus*,
- Tacchini da riproduzione;
- Tacchini da ingrasso

Sono esentati dall'obbligo di applicazione del Piano solo i gruppi di allevamenti familiari, come

definiti dal DM 13.11.2013.

Gli allevamenti con capacità strutturale inferiore ai 250 capi a carattere commerciale devono applicare il piano attraverso un PdAA adeguato alla realtà aziendale (ovvero semplificato), concordato col SV.

Se ritenuto opportuno dal SV, può essere applicato un PdAA semplificato anche per gli allevamenti familiari.

Le attività di controllo sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti nei gruppi di avicoli e pari:

- All'1% o meno per: i riproduttori e polli da carne *Gallus gallus* e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;
- Almeno del 10% inferiore alla prevalenza rilevata nell'anno precedente nei gruppi di ovaiole *Gallus gallus*. Il più recente dato nazionale a disposizione, che si riferisce all'anno 2013, indica una prevalenza di gruppi positivi a sierotipi rilevanti in questa categoria pari a 1,61%.

Il Piano si basa su quanto stabilito dalla normativa europea.

I controlli annuali di cui al Piano devono essere completati entro il 31 dicembre 2015.

3. AUTORITA' COMPETENTI

L'AC centrale è il Ministero della Salute, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi collegiali per la tutela della salute – DGSAF– Ufficio II.

Le AC locali sono gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che operano sul territorio attraverso i SV.

4. ANALISI DI LABORATORIO

4.1 Laboratori di riferimento

Il CRN per le Salmonellosi ha sede presso l'IZS delle Venezie, Legnaro (PD).

Il CRN per l'Antibioticoresistenza ha sede presso l'IZS del Lazio e della Toscana, Roma.

Le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dai Laboratori degli IZS; quelle condotte nell'ambito dell'attività di autocontrollo possono essere eseguite anche da laboratori privati.

Per i controlli di conferma in casi eccezionali, autorizzati dal Ministero della Salute, l'isolamento e la sierotipizzazione di salmonelle sono effettuati **esclusivamente** dal CRN Salmonellosi (dettagli ulteriori sono forniti al cap. 7.2).

I laboratori utilizzati dall'OSA devono essere presenti nell'elenco dei laboratori pubblicato in SIS e devono essere indicati nei piani di autocontrollo aziendali approvati.

4.2 Requisiti dei laboratori che eseguono analisi in ambito PNCS

- Accreditemento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditemento in accordo alla versione più recente della norma ISO/IEC 17025
- Per i laboratori che eseguono isolamento di *salmonelle*: metodica di analisi per la rilevazione di *Salmonella* spp. di cui alla ISO 6579:2002/Amd1:2007 accreditemata dall'organismo nazionale di accreditemento
- Per i laboratori che eseguono tipizzazione sierologica: sierotipizzazione eseguita seguendo lo schema di Kauffman – White - Le Minor
- Per i laboratori che eseguono analisi in autocontrollo è possibile utilizzare metodiche diverse da quelle sopra descritte purché validate in accordo alla norma EN/ISO 16140 dall'organismo nazionale di accreditemento

- Regolare partecipazione, con esito favorevole, ai circuiti interlaboratorio organizzati dal CRN salmonellosi, ai sensi dell'articolo 12.2 del Regolamento 2160/2003.

Ulteriori dettagli sono forniti nelle note DGSAF 16863 del 07.08.14 e 25886 del 09.12.14, allegate al presente piano.

I risultati ottenuti dai laboratori di cui al presente capitolo hanno validità ed efficacia in tutto il territorio nazionale.

4.2 Tipizzazione e conservazione degli isolati

Campioni ufficiali

Per ogni campione ufficiale positivo, almeno una colonia deve essere sottoposta a **sierotipizzazione completa**.

Per ogni campione ufficiale positivo ai sierotipi Enteritidis e Typhimurium, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-, almeno una colonia deve essere inviata dagli IZS competenti per territorio al CRN Salmonellosi per la tipizzazione fagica secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK). I risultati della tipizzazione fagica sono inviati ai laboratori richiedenti l'analisi.

Almeno un ceppo isolato dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, per gruppo e per anno, è conservato dai Laboratori degli IZS che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

Campioni prelevati nell'ambito dell'autocontrollo

Per ogni campione positivo prelevato nell'ambito dell'attività di autocontrollo, la sierotipizzazione di isolati deve:

- Essere completa, in gruppi di riproduttori *Gallus gallus* e tacchini, per almeno un isolato. Si rimanda alla nota DGSAF 14875 del 15.07.14 allegata, per ulteriori informazioni sull'importanza di tale sierotipizzazione.
- Escludere o confermare la presenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium (inclusa la variante monofasica) in gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso.

Se il laboratorio che ha isolato salmonelle non esegue la sierotipizzazione degli isolati, nel PdAA occorre indicare anche il laboratorio, conforme ai requisiti previsti, che effettua tale sierotipizzazione.

I SV competenti verificano la completezza delle analisi e la presenza del/i laboratorio/i, indicato/i dall'OSA nel PdAA, nell'elenco dei laboratori pubblicato in SIS.

I rapporti di prova rilasciati dai laboratori devono riportare informazioni chiare anche in merito ai metodi alternativi eventualmente utilizzati.

4.5. Analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni gruppo riscontrato positivo a qualsiasi salmonella, sia da campionamento ufficiale e sia da autocontrollo, i laboratori che hanno effettuato la sierotipizzazione devono inviare al CRN per l'Antibioticoresistenza almeno un isolato per ciascun sierotipo di *Salmonella* riscontrato.

5. ANTIMICROBICI

L'uso di antimicrobici per il controllo delle salmonelle nel pollame è vietato, tranne che nei casi eccezionali di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) 11771/2006, in presenza di autorizzazione dell'AC e con la supervisione della DGSAF e del CRN per le Salmonellosi, opportunamente informati.

6. CONTROLLI DEL PIANO

6.1 Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento redige il proprio PdAA descrivendo, in modo sintetico e chiaro, la propria realtà aziendale. Occorre quindi che il PdAA sia specifico per ciascun allevamento. Esso deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) Dati anagrafici dell'azienda (codice aziendale, indirizzo della sede operativa e legale, indirizzo produttivo); del detentore, del proprietario, del rappresentante legale, come registrati in BDN.
- 2) Struttura e descrizione dell'allevamento e della sua modalità di gestione, riportando, come registrati in BDN, la capacità strutturale; il numero ed i codici di identificazione univoca dei capannoni, il numero di cicli/anno.
- 3) Numero di gruppi totali (vedi cap. 1.2)
- 4) Dati del veterinario aziendale referente per il PdAA.
- 5) Informazioni sul mangime ed acqua di abbeverata e programmazione dei controlli su tali matrici.
- 6) Informazioni sullo smaltimento della pollina.
- 7) Informazioni sullo smaltimento delle carcasse.
- 8) Informazioni sulle procedure di pulizia, pulizia e disinfezione e disinfestazione.
- 9) Misure di biosicurezza adottate.
- 10) Piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. nei gruppi di animali.
- 11) Indicazione dei laboratori che ricevono i campioni e che eseguono le analisi (inclusa la sierotipizzazione) ai sensi di quanto riportato nel capitolo "Analisi di laboratorio".
- 12) Modalità di comunicazione degli esiti analitici all'AC.
- 13) Gestione delle positività.
- 14) Impegno formale del responsabile dell'azienda ad inserire in modo completo, e nei tempi richiesti, i dati relativi ai campionamenti nel SIS.

Il PdAA è firmato dal detentore/proprietario degli animali.

Il piano è presentato al SV, che lo approva previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata, oltre che dal responsabile dell'azienda, anche dall'AC.

Anche negli incubatoi è prevista la stesura e l'approvazione di un piano di autocontrollo, adeguato a tale realtà aziendale. La frequenza e le modalità dei campionamenti di autocontrollo sono stabilite dal responsabile dell'incubatoio, in accordo col SV, in base a parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, capacità della struttura e altre condizioni rilevanti.

Non è necessario provvedere al rinnovo del piano di autocontrollo a meno di modifiche sostanziali; in tal caso sarà cura di chi sottoscrive il piano di trasmettere, per l'approvazione il nuovo documento ai SV.

6.2 Controllo veterinario sistematico

Il SV effettua sistematicamente controlli su tutti gli allevamenti di avicoli sottoposti al piano, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal piano stesso ai sensi dell'art. 3. 2 (c) - Regolamento (CE) n 2160/2003. Si rimanda alla nota DGSAF 14875 del 15.07.14, allegata, per ulteriori informazioni sull'importanza di tali verifiche.

Le verifiche comprendono:

- Controllo dei dati anagrafici e delle registrazioni in BDN.

- Controllo in SIS (www.vetinfo.sanita.it) della corretta e completa registrazione dei campioni ufficiali e di quelli in autocontrollo nei tempi stabiliti.
- Controllo dei Piani di autocontrollo aziendali.
- Ispezioni e visite in tutti gli allevamenti di avicoli sottoposti al piano con frequenza almeno annuale per le aziende autorizzate ad effettuare scambi intracomunitari. Per le altre tipologie aziendali la frequenza è modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio, ovvero può essere effettuata con frequenza inferiore o superiore all'anno a discrezione del SV.

Per la valutazione del rischio, il SV considera parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche dei gruppi di avicoli presenti in azienda, pregresse non conformità ed altri criteri ritenuti rilevanti dalla AC locale.

Le ispezioni e le visite sono finalizzate ad accertare l'applicazione corretta del PNCS, in particolare il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche; dei campionamenti in autocontrollo-metodi, frequenze, rapporti di prova dei laboratori, tempi intercorsi tra prelievo, inizio analisi e comunicazione dell'esito, registrazioni in SIS.

Il SV elabora relazioni scritte sulle visite effettuate in cui sono indicati gli obiettivi, i risultati del controllo e, se del caso, le azioni, con tempistiche, che l'OSA deve adottare ed eventuali sanzioni.

Una copia della relazione è consegnata all'OSA.

Per favorire la tracciabilità delle verifiche sull'attuazione dei PNCS, il SV inserisce tale relazione in SIS.

6.3 Programmazione campionamenti - frequenza, periodo e luogo del campionamento

6.3.1 Programmazione campionamenti in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso il laboratorio indicato nel piano di autocontrollo approvato dal SV.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI		
Tipologia	Gruppi da campionare	Frequenza
Riproduttori <i>Gallus gallus</i>	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento • A 4 settimane di età • Nei gruppi di animali due settimane prima del loro spostamento o dell'inizio della deposizione • Nei gruppi di animali adulti almeno ogni 3 settimane.
Ovaiole	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pulcini di 1 giorno. • Due settimane prima dell'entrata in deposizione (o spostamento). • Ogni 15 settimane, a partire da quando le galline hanno un'età di 24 ± 2 settimane
Polli da carne	<p>TUTTI Tranne che negli allevamenti con la deroga, di cui al capitolo successivo e attestata dal SV nel PdAA autorizzato, per i quali è effettuato almeno in un gruppo per ciclo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 settimane dalla data di macellazione <p>Oppure,</p> <ul style="list-style-type: none"> • In presenza di idonea autorizzazione del SV, entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) Animali con ciclo vitale superiore ad 81 giorni; b) Animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008).
Tacchini da riproduzione	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pulcini di 1 giorno • A 4 settimane di età • Due settimane prima dell'entrata in deposizione • In deposizione ogni 4 settimane presso l'allevamento con ultimo campionamento: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Entro 3 settimane prima della macellazione <p>Oppure,</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ In presenza di idonea autorizzazione del SV, entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) Animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; b) Animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008).
Tacchini da ingrasso	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 settimane dalla data di macellazione prevista <p>Oppure,</p> <ul style="list-style-type: none"> • In presenza di idonea autorizzazione del SV, entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) Animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; b) Animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008.

6.3.2 Programmazione campionamenti ufficiali

I campioni ufficiali sono prelevati dal SV e sono esaminati presso il laboratorio dell'IZS competente per territorio.

Negli allevamenti oggetto di PNCS, il campionamento ufficiale è effettuato in tutti i gruppi di riproduttori e in una selezione di gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso, almeno con la programmazione riportata nella tabella seguente.

La selezione degli allevamenti e dei gruppi, per ovaiole, polli da carne e tacchini, è compiuta dal SV sulla base della valutazione del rischio.

PROGRAMMAZIONE CAMPIONAMENTI UFFICIALI		
Tipologia avicoli	MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO	
	Routinario	Altri
Riproduttori <i>Gallus gallus</i>	In tutti i gruppi in deposizione almeno due volte durante il loro ciclo produttivo: <ul style="list-style-type: none"> • All'inizio del periodo di produzione; • Verso la fine del ciclo produttivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC; ✚ Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>Salmonelle</i> rilevanti; ✚ Controllo di conferma, in casi eccezionali, di sospetto di risultati errati (*); ✚ Controllo in allevamento in caso di positività per <i>Salmonelle</i> rilevanti in incubatoio, sia in autocontrollo che a seguito di controllo ufficiale; ✚ Controllo per ricerca inibenti.
Ovaiole	In un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi. Il campionamento è effettuato nel gruppo più vicino alla fine del ciclo produttivo.	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Controllo nei gruppi di 24 +/- 2 settimane di età ospitati in capannoni in cui era stata isolata precedentemente <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i>; ✚ Controllo in ogni caso di sospetta infezione da <i>Salmonella</i> sulla base dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui all'articolo 8 della Direttiva 2003/99/CE o nei casi in cui l'AC lo ritenga appropriato, utilizzando il protocollo di campionamento definito nell'allegato II, parte D, p. 4b, del Reg. CE n. 2160/2003; ✚ Controllo in tutti gli altri gruppi presenti in allevamento nel caso siano state individuate <i>Salmonelle</i> rilevanti in un gruppo; ✚ Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC; ✚ Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>Salmonelle</i> rilevanti; ✚ Controllo di conferma, in casi eccezionali per sospetto di risultati errati (*); ✚ Controllo per ricerca inibenti.

Polli da carne	Un gruppo all'anno nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 5000 polli, entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA).	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Controllo per richiesta deroga**da parte del responsabile dell'allevamento; ✚ Controllo per acquisizione accreditamento volontario in allevamenti con capacità inferiore a 5000 capi, su richiesta del responsabile dell'allevamento; ✚ Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC; ✚ Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> o <i>Typhimurium</i>; ✚ Controllo per ricerca inibenti.
Tacchini da riproduzione	Una volta l'anno in tutti i gruppi, tra la 30° e 45° settimana di età.	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Controllo in tutti i gruppi di tutti gli allevamenti in cui sia stata isolata <i>S. Enteritidis</i> o <i>Typhimurium</i> nei precedenti 12 mesi; ✚ In tutti i gruppi di tacchini da riproduzione Élite, Great Grand Parents e Grand Parents; ✚ Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla A.C.; ✚ Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> o <i>Typhimurium</i>; ✚ Controllo di conferma in casi eccezionali di sospetto di risultati errati (*); ✚ Controllo in allevamento in caso di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> in incubatoio; ✚ Controllo per ricerca inibenti.
Tacchini da ingrasso	Un gruppo all'anno nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 500 tacchini da ingrasso entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA).	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Nei casi ritenuti appropriati dalla A.C.; ✚ Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per <i>S. Enteritidis</i> o <i>Typhimurium</i>; ✚ Controllo per ricerca inibenti.

* **campionamento di conferma in casi eccezionali:** può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF- vedi capitolo 7.2.

** **deroga:** Il campionamento in autocontrollo nei polli da carne può essere effettuato in un gruppo per ciclo previa autorizzazione dell'AC se:

- è applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento e
- tutti i gruppi sono gestiti in maniera analoga e
- è somministrato stesso mangime ed acqua a tutti i gruppi e
- almeno negli ultimi 6 cicli è stato effettuato il campionamento in accordo a quanto previsto dal PNCS in tutti i gruppi con nessun riscontro di sierotipi rilevanti e, per almeno un ciclo, il campionamento è stato effettuato dal S.V.

Prima di effettuare il campionamento ufficiale, l'AC compie controlli documentali per garantire che

i risultati del test nel gruppo in esame non siano stati condizionati dall'utilizzo di antimicrobici o altre sostanze inibenti la crescita di batteri. Qualora lo ritenga opportuno e sospetta tale utilizzo, esegue anche il campionamento per la ricerca degli inibenti.

Nel campionamento di conferma in casi eccezionali deve essere sempre effettuato il campionamento per la ricerca di inibenti.

Il campionamento ufficiale routinario può sostituire, per il solo gruppo campionato, un campionamento in autocontrollo.

Campionamento di mangime: è eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) in vigore e comunque ogni qualvolta il SV lo consideri opportuno.

7. PROTOCOLLO - METODO E TECNICHE DEL CAMPIONAMENTO

Le sovrascarpe utilizzate nei campionamenti devono essere in materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua peptonata o sterile, in ogni caso non contenenti antimicrobici o disinfettanti.

Il numero delle sovrascarpe utilizzate deve essere in numero tale da garantire la rappresentatività di tutta la superficie calpestabile del capannone ospitante il gruppo campionato. Il SV può pertanto decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare tale rappresentatività.

7.1 Campionamenti di routine

7.1.1 Riproduttori *Gallus gallus* e tacchini

❖ In allevamento

Il campione, sia ufficiale sia in autocontrollo, è composto per ciascun gruppo almeno da:

a) pool di feci: prelevare almeno un grammo di feci fresche da più punti del capannone in cui è tenuto il gruppo campionato. In tabella è indicato il numero di punti da cui prelevare il materiale fecale in funzione del numero di capi del gruppo campionato per costituire un campione composito.

N. CAPI Per gruppo di riproduttori	N. sub-unità campionarie da prelevare per gruppo
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1.000 o più	300

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni compositi.

Oppure

b) sovrascarpe e/o campioni di polvere.

- 5 paia di sovrascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie occupata dal gruppo in esame. Le sovrascarpe possono essere inviate al laboratorio raggruppate in almeno due campioni compositi (pool)

- 1 paio di sovrascarpe rappresentante l'intera superficie del capannone ed un campione di polvere prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile.

Per il prelievo della polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto, con superficie totale di almeno 900 cmq;

Oppure

c) Nei gruppi in gabbia il campione è costituito da due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, prelevati dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due

campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

❖ In incubatoio (campionamento ufficiale)

Il campionamento ufficiale è effettuato almeno due volte l'anno dal SV in tutti gli incubatoi presenti sul territorio di competenza. Occorre programmare il campionamento in periodi di maggiore attività dell'incubatoio.

Il campione ufficiale è composto, per ciascun gruppo di riproduttori (*o, se ciò non è possibile, per ciascun allevamento*), di cui sono presenti uova in incubatoio al momento del prelievo, almeno da:

a) Da rivestimenti interni, visibilmente sporchi di feci, di scatole trasporto pulcini, prelevati a caso da 5 diverse scatole o da 5 punti diversi dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro quadro;

Oppure

b) Da uno o più tamponi di tessuto umidi, con superficie totale di almeno 900 cmq, frizionati, immediatamente dopo il trasferimento dei pulcini, sull'intera superficie del fondo di almeno cinque ceste dell'incubatoio o sul piumino raccolto in cinque punti, anche a terra, in ciascuna delle camere di schiusa (al massimo cinque) contenenti uova schiuse del gruppo; è prelevato almeno un campione per ciascuno dei gruppi da cui provengono le uova

Oppure

c) 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 ceste diverse (cioè un campione iniziale di 250 g) in un massimo di cinque camere di schiusa contenenti uova schiuse del gruppo. I gusci sono frantumati e mescolati per formare un sotto campione di 25 g per il test.

Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dalla stessa provenienza, per quel gruppo/allevamento sono prelevati due campioni.

7.1.2 Ovaiole

Il **campione in autocontrollo** è composto per ciascun gruppo almeno da:

a) *nei gruppi in gabbia* - due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, prelevati dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, presi da 60 posti diversi nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

b) *Nei gruppi allevati a terra* - almeno due paia di *soprascarpe* per gruppo.

Il **campione ufficiale**, per ciascun gruppo campionato, è prelevato dal SV, usando il medesimo protocollo dei prelievi in autocontrollo, ma con un ulteriore campione di feci o soprascarpe (campione aggiuntivo).

Il SV può sostituire un campione fecale o un paio di soprascarpe con un campione di polvere (100 grammi o tampone di tessuto pari 900 cm²).

7.1.3 Polli da carne e tacchini da ingrasso

Il campione, sia ufficiale che in autocontrollo, è composto per ciascun gruppo, almeno da due paia di soprascarpe (ogni paio copre circa il 50% dell'area calpestabile).

Il SV può sostituire un paio di soprascarpe con un campione di polvere (100 grammi oppure un tampone di tessuto di 900 cmq).

Nel caso di allevamenti free range i campioni devono essere prelevati solo nell'area all'interno del capannone.

Nei gruppi con meno di 100 animali, quando non è possibile accedere al capannone a causa dello spazio limitato e non si possono usare le soprascarpe, i campioni di feci sono prelevati:

- Con la stessa tipologia di tamponi utilizzabili per il prelievo dei campioni di polvere strofinando le superfici contaminate con feci fresche;
- Utilizzando altri campioni adatti allo scopo.

7.2 Conferma ufficiale in casi eccezionali

Per i gruppi di riproduttori *Gallus gallus* e tacchini sono utilizzate le stesse modalità di prelievo dei campioni ufficiali di routine.

Per i gruppi di ovaiole sono prelevati cinque campioni di feci (o cinque paia di soprascarpe) e 2 campioni di polvere.

In ogni caso è effettuato sempre anche un campionamento per la ricerca inibenti, al fine di verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi.

Il campionamento di conferma in casi eccezionali può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF, allegando specifica relazione comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento e gli esiti della verifica della corretta attuazione del Piano, inclusa la registrazione in SIS dei campionamenti di autocontrollo. Se non risultano evidenze di corretta applicazione del PdAA e i dati relativi alle analisi effettuate in autocontrollo non sono registrate in SIS in modo completo, l'autorizzazione ministeriale non sarà accordata. Prima della richiesta di autorizzazione ministeriale, è pertanto necessario, al di là delle tempistiche di cui al capitolo "Reportistica", registrare in SIS tutti gli autocontrolli effettuati per l'allevamento in questione.

Se autorizzati dalla DGSAF, i campioni (tranne gli animali per la ricerca inibenti) sono inviati al CRN per le Salmonellosi, **previo contatto col Centro stesso**, accompagnati da richiesta del SV con dicitura: "campione di conferma in casi eccezionali ai sensi del Piano nazionale di controllo 2015".

7.3 Campione di polvere – è costituito da uno o più tamponi, di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cmq e ben coperti di polvere.

In alternativa, il campione di polvere può essere costituito, per i gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso, da 100 grammi di polvere prelevata da più punti in modo tale da garantire un campione rappresentativo.

7.4 Campione per la ricerca di inibenti: è costituito da almeno 5 animali per gruppo ed è, in ogni caso, inviato all'IZS competente per territorio. Nella scheda di accompagnamento dei campioni va specificato se trattasi di campionamento deciso dall'AC su sospetto oppure di "Conferma ufficiale in casi eccezionali", oltre che il tipo di campione (*Animali*).

8. GESTIONE DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

8.1 Schede di accompagnamento campioni:

Per ogni gruppo campionato è compilata, in ogni sua parte, una scheda di accompagnamento.

Le schede sono disponibili, con i dati anagrafici prestampati, accedendo alla BDN, sul portale internet www.vetinfo.sanita.it. **In BDN, nell'ambito dell'allevamento di origine, deve essere selezionato il gruppo, registrato ai sensi del DM 13.11.2013, per cui si effettua il campionamento.**

Sulla scheda va indicato il motivo del campionamento, il tipo di campione, il contatto telefonico del verbalizzante e il nome commerciale del vaccino vivo attenuato eventualmente utilizzato. In assenza di questa ultima informazione, in caso di positività per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, non sarà possibile al laboratorio effettuare il test discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale.

Il contatto telefonico del verbalizzante è necessario per consentire al personale del laboratorio di chiarire eventuali problematiche inerenti campione e/o scheda di accompagnamento prima di effettuare le analisi.

8.2 Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi preferibilmente entro 24 ore dal prelievo. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (25°C) e dalla luce solare diretta. Il laboratorio verifica la conformità del campione e la completezza della scheda di accompagnamento: in caso di carenze di conformità, prima di procedere alle analisi, contatta il verbalizzante al numero telefonico indicato sulla scheda.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, in ogni caso eseguita entro 4 giorni dal prelievo.

8.3 Preparazione dei campioni

Campioni prelevati presso l'incubatoio

- a) Rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini: immergere il campione in un litro di acqua peptonata tamponata (APT) preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente.
- b) Gusci d'uovo rotti: prelevare un sub-campione da 25 grammi dal campione iniziale di 250 grammi e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.
- c) Tampone di tessuto: aggiungere a ciascun campione 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente.

Nel caso presso l'incubatoio siano prelevati un numero maggiore di campioni per ciascun conferente, il laboratorio può raggruppare i campioni in un unico pool per l'analisi. In ogni caso i campioni di ciascun conferente vanno analizzati separatamente.

Campioni prelevati presso l'allevamento

I campioni relativi a gruppi diversi vanno tenuti separati per l'analisi.

Di seguito si forniscono dettagli per ciascuna categoria produttiva.

Riproduttori:

Le 5 paia di sovrascarpe vanno raggruppate in due sub campioni per le analisi, a ciascun sub campione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di campionamento di un paio di sovrascarpe ed un campione di polvere con tampone di tessuto questi devono essere tenuti separati per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, sovrascarpe e tamponi di tessuto vanno comunque analizzati separatamente ed il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi.

In caso di pool di feci, da ciascun pool, accuratamente omogenato, è prelevato un sotto campione di 25 grammi. Tale sotto campione deve essere addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Galline ovaiole

Le sovrascarpe possono essere riunite in un unico pool per l'analisi, nel caso ciò non sia possibile il laboratorio procede a raggruppare i campioni in più pool (sub campioni).

A ciascun pool/sub campione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

I campioni di feci vanno riuniti per l'analisi e dal pool accuratamente omogenato, è prelevato un sotto campione di 25 grammi. Tale sotto campione deve essere addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso di un campione di polvere con tampone di tessuto, aggiungere a ciascun campione 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di un campione corrispondente a 100 grammi di polvere, prelevare un sub campione di 25

grammi e aggiungere 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Polvere e materiale fecale vanno tenuti separati per l'analisi in caso di campioni ufficiali, in caso di campioni in autocontrollo è possibile non separare le matrici.

Polli da carne e tacchini da ingrasso

Le sovrascarpe vanno riunite in un unico pool per l'analisi, nel caso ciò non sia possibile il laboratorio procede a raggruppare i campioni in più pool (sub campioni).

A ciascun pool/sub campione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di un campione di polvere con tampone di tessuto, aggiungere a ciascun campione 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente.

Nel caso di un campione corrispondente a 100 grammi di polvere, prelevare un sub campione di 25 grammi e aggiungere 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Polvere e materiale fecale vanno tenuti separati per l'analisi.

8.4 Risposte analitiche

Poiché agli esiti analitici è legata l'applicazione di misure sanitarie, **le analisi sui campioni di cui al Piano hanno carattere di priorità**. Pertanto i laboratori garantiscono risposte analitiche nel tempo più breve possibile, con indicazione dell'assenza o presenza di *Salmonella spp.* e, in tal ultimo caso, del sierotipo (vedi capitolo "Laboratori").

I risultati devono essere comunicati **il più rapidamente possibile** al richiedente l'analisi.

Gli esiti negativi, ossia l'assenza di Salmonella nel campione esaminato, devono essere trasmessi **entro 5 giorni lavorativi** dalla data d'inizio analisi.

Gli esiti positivi devono essere comunicati al più presto possibile, con indicazione del sierotipo isolato (o quando previsto con indicazione di identificazione o esclusione di sierotipi rilevanti), ad eccezione delle positività riscontrate **in gruppi di ovaiole in fase di deposizione**. In questi casi **deve essere immediatamente comunicato anche il riscontro di *Salmonella spp.*** per consentire l'applicazione delle misure sulle uova prodotte (dettagli al cap. 10.4).

Il laboratorio, a fronte di reali ed eccezionali difficoltà di sierotipizzazione degli isolati, a garanzia della necessaria sollecita emissione dell'esito, se è in grado di garantire l'esclusione di *S. Enteritidis* e Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica), emette un rapporto di prova in cui risulti solo tale esclusione, per poi emanare, a sierotipizzazione completata, una integrazione del rapporto stesso.

Si rimanda alla nota DGSAF 14875 del 15.07.14 allegata, per ulteriori informazioni sull'importanza di applicare misure restrittive su tali uova e di effettuare le analisi con le tempistiche previste.

Il SIS comunica con periodicità trimestrale alle AC e ai laboratori i tempi medi di esecuzione delle analisi di laboratorio, sia quelli con esito positivo che negativo.

In caso d'identificazione di sierotipi rilevanti, se sulla scheda accompagnatoria campioni è riportata l'informazione concernente il vaccino vivo attenuato somministrato agli animali del/i gruppo/i positivi, il laboratorio che ha eseguito l'isolamento o la sierotipizzazione deve eseguire il test che consente di differenziare il ceppo vaccinale dal ceppo di campo. Il risultato di tale test è riportato nel rapporto di prova.

9. FLUSSO INFORMATIVO DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI

Il laboratorio è sempre tenuto a comunicare, al più presto possibile e comunque rispettando i tempi di cui al capitolo "risposte analitiche", i risultati delle analisi, sia ufficiali sia in autocontrollo, al

richiedente l'analisi.

Gli IZS comunicano immediatamente i risultati delle analisi ai SV che hanno eseguito il campionamento incluso il riscontro di *Salmonella* spp. in gruppi di ovaiole.

Il laboratorio e il responsabile dell'allevamento, entrambi garanti dell'informazione all'AC, nel rispetto dei tempi di cui al capitolo "risposte analitiche", indicano nel PdAA la modalità della comunicazione dell'esito degli esami al SV.

In ogni caso il riscontro di sierotipi rilevanti, come di *Salmonella* spp. in gruppi di ovaiole in deposizione e di di positività alla ricerca di inibenti, hanno carattere di urgenza ed vanno trasmessi immediatamente all'AC.

La registrazione in SIS delle positività riscontrate in autocontrollo non sostituisce le comunicazioni al SV.

Nei casi d'isolamento in autocontrollo di un ceppo vaccinale (in base ai risultati del test discriminatorio) di *Salmonella* in gruppi trattati con vaccini vivi attenuati, non è obbligatoria la comunicazione al SV, salvo che diversamente concordato.

Per l'isolamento di sierotipi non rilevanti, la trasmissione dell'informazione, comunque obbligatoria, è realizzata con la registrazione in SIS, nei modi e tempi previsti. Il SV ha però facoltà di richiedere, specificando ciò nel piano di autocontrollo approvato, anche la comunicazione di tutti gli esiti negativi/positivi degli autocontrolli, indipendentemente dai sierotipi isolati, con la frequenza ritenuta opportuna.

I gruppi positivi sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

10. MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

10.1 Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali in allevamento

Il SV, in collaborazione con il veterinario aziendale, deve condurre una IE al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate a impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, siano isolate, in campionamenti successivi, salmonelle non rilevanti, l'AC può aggiornare la IE già effettuata e richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza. Inoltre può intensificare la frequenza dei controlli ufficiali, al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

10.2 Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni prelevati in autocontrollo in allevamento

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nei capitoli "flusso informativo degli esiti dei campionamenti" e "reportistica".

Il SV, qualora lo ritenga opportuno, ad esempio in caso d'isolamento in autocontrollo in diverse occasioni di sierotipi non rilevanti, o comunque in situazioni che possono far supporre problematiche nella conduzione igienica dell'allevamento e nella gestione dei campionamenti in autocontrollo, ha la facoltà di disporre nuovi controlli e/o IE ed adottare le misure ritenute più opportune.

10.3 Riscontro di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium in allevamento

Il SV dichiara subito il gruppo positivo, senza necessità di ulteriore conferma in caso di esiti conseguenti al campionamento in autocontrollo.

Gli animali del gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*:

1. Sono sottoposti immediatamente a vincolo sanitario dal SV. Nell'allevamento sono applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (rafforzamento delle misure di biosicurezza); in caso di

campionamento per casi eccezionali (di cui al cap. 7.2) il vincolo viene rimosso solo in caso di esito favorevole.

2. Sono abbattuti e poi distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate a evitare il rischio di diffusione di *salmonelle*.
3. I gruppi di ovaiole possono essere portate a fine ciclo, fatto salvo il rispetto della destinazione delle uova, ai sensi del Regolamento CE 1237/2007, e delle misure finalizzate ad evitare la diffusione dell'infezione sia all'interno sia all'esterno dell'allevamento.
4. Macellazione – l'invio al macello è effettuato in vincolo sanitario e la macellazione degli animali positivi è disposta dal SV alla fine della giornata di macellazione, in modo da consentire la corretta separazione tra partite e l'adozione delle misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.
5. Presso lo stabilimento di macellazione sono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE o in alternativa, i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico.

Il SV, in collaborazione con il veterinario aziendale, esegue un'accurata IE, i cui risultati devono essere inseriti in SIMAN.

Sulla base dei risultati dell'IE, i SV possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il SV che ha eseguito i controlli comunica immediatamente l'esito dell'accertamento microbiologico alla DGSAF e all'AC Regionale, trasmettendo tutti i dati concernenti il gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

Per positività a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* in gruppi di riproduttori (*Gallus gallus* e tacchini) occorre:

- Identificare immediatamente gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte e gli allevamenti cui sono inviati i pulcini nati dalle stesse e informare i SV responsabili di tali strutture, per applicare misure sanitarie adeguate a impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.
- Le uova prodotte da gruppi positivi a *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* non sono destinabili alla cova.
- In incubatoio le uova di gruppi risultati positivi a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* sono distrutte, ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e sono effettuate pulizie e disinfezioni supplementari delle strutture e impianti.

Qualora la positività sia riscontrata su uova da cova in incubatoio, in autocontrollo o in ambito di controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere eseguito senza indugi un campionamento ufficiale con le modalità previste per quello ufficiale di routine.

In incubatoio le uova di gruppi risultati positivi, sono distrutte e sono effettuate pulizie e disinfezioni supplementari delle strutture e impianti.

Per le uova di provenienza estera - il SV che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico alla DGSAF ed all'AC Regionale, trasmettendo tutti i dati concernenti le uova e segnalando le misure restrittive applicate.

10.4 Misure sulle uova da consumo

Sono distrutte ai sensi Reg. 1069/2009/CE oppure considerate ed identificate di categoria B,

ai sensi del Reg. (CE) 589/2008, le uova da consumo provenienti da gruppi di ovaiole:

1. Risultati positivi a sierotipi rilevanti;
2. Di cui non sia nota la qualifica sanitaria;
3. Sospetti di infezione, anche nel tempo che intercorre tra il sospetto e l'eventuale conferma di positività;
4. Riconosciuti come fonte di infezione in un focolaio di tossinfezione alimentare nell'uomo.

Tali uova non possono entrare in centri di imballaggio, a meno che il SV non consideri soddisfacenti le misure applicate per prevenire contaminazioni crociate con uova di altri gruppi, come riportato nel Regolamento (CE) 1237/2007.

Le uova dei gruppi sospetti, in cui è stata identificata *Salmonella* spp. in attesa di sierotipizzazione, non possono essere spostate dall'allevamento in attesa della conferma della positività, se non come uova di categoria B.

In caso di esito favorevole, possono essere commercializzate come categoria A solo se sono rispettati i termini previsti dalla normativa di riferimento.

10.5 Riscontro di *S. Infantis*, *Hadar* e *Virchow* in allevamento di riproduttori *Gallus gallus*

Nei casi di contempati da questo capitolo, sia per positività riscontrate in autocontrollo che a seguito di controlli ufficiali, è necessario effettuare:

- Indagine epidemiologica come descritta al capitolo 13. In base ai risultati dell'IE, il SV può decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza.
- Pulizia e disinfezione del capannone che ospitava il gruppo positivo, a fine ciclo prima del suo successivo ripopolamento. (*Modalità descritte nel capitolo "Pulizia e disinfezione degli ambienti"*).

11. PULIZIA E DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni in cui erano stabulati i gruppi di animali positivi per sierotipi rilevanti devono essere sottoposti ad un'accurata pulizia, disinfezione e disinfestazione, compiute sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione deve essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da eseguirsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi, che può essere autorizzata solo in seguito a esito negativo per *Salmonella* spp.

12. VACCINAZIONI

La vaccinazione, nei confronti del sierotipo isolato nel ciclo precedente è obbligatoria solo per i riproduttori e le ovaiole utilizzate per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*.

Per il controllo delle salmonelle zoonotiche, è vietato l'utilizzo di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo (Regolamento CE 1177/2006).

E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del SV.

Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario aziendale, rispettando le indicazioni di posologia, vie e modalità di somministrazione riportate nel foglietto illustrativo del vaccino.

13. INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'IE è eseguita dai SV con la collaborazione del responsabile dell'allevamento e del veterinario aziendale.

Essa è volta a:

- a) Determinare le possibili origini e vie di diffusione dell'agente eziologico, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata e uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) Evidenziare eventuali correlazioni di altri allevamenti con quello del gruppo positivo;
- c) Verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) Raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni, con indicazione del tipo di vaccino utilizzato.

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

Le IE sono sempre da farsi in caso di:

- Isolamento di sierotipi rilevanti, sia in autocontrollo sia a seguito di controllo ufficiale;
- Isolamento di salmonelle non rilevanti a seguito di controllo ufficiale.

L'IE deve essere conservata agli atti del SV.

In ogni caso, la documentazione concernente le IE, eseguite in allevamento per positività a *salmonelle*, indipendentemente dal sierotipo riscontrato, è conservata in copia in azienda e disponibile per ogni verifica.

I risultati delle IE per sierotipi rilevanti devono essere inseriti in SIMAN.

14. REPORTISTICA

I dati concernenti i singoli campionamenti devono essere registrati in SIS da:

- SV per i campionamenti ufficiali;
- OSA per i campionamenti di autocontrollo.

Al fine di garantirne l'identificazione univoca, il SIS assume le informazioni dei gruppi campionati da BDN, consentendo la selezione dei gruppi solo tra quelli registrati in BDN ai sensi del DM 13.11.2013.

Tempistica delle registrazioni dei campionamenti in SIS:

- a) Entro 3 mesi dalla data del prelievo per esiti negativi (assenza di Salmonelle)
- b) Entro 7 giorni dalla comunicazione della positività in caso di riscontro di Salmonelle rilevanti e/o di positività agli inibenti. Con tale registrazione è generato automaticamente un "sospetto focolaio" in SIMAN
- c) Entro 30 giorni dalla comunicazione della positività in caso di riscontro di Salmonelle non rilevanti.

In ogni caso le registrazioni in SIS devono essere completate entro la data fissata dalla DGSAF per le rendicontazioni annuali delle attività inerenti al PNCS.

La registrazione in SIS delle positività riscontrate in autocontrollo, non sostituisce le comunicazioni al SV.

La registrazione degli esiti positivi in SIS è prevista con indicazione del sierotipo, sia per sierotipi rilevanti sia non rilevanti.

Per gli esiti degli autocontrolli di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso, è possibile inserire solo la presenza/assenza di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium, ma se l'informazione è disponibile, è sempre opportuno registrare in SIS il sierotipo identificato.

I risultati degli esami devono essere fruibili per tutte le comunicazioni previste.

Le verifiche delle registrazioni nei SI rientrano nelle procedure di certificazione degli adempimenti informativi, dovuti dalle Regioni al Ministero della salute, da parte del Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Il SIS comunica con periodicità trimestrale:

- Alle AC e ai laboratori - i tempi medi di esecuzione delle analisi di laboratorio, sia quelli con esito positivo che negativo;
- Alle AC e agli OSA, - i campioni per cui le informazioni registrate sono incomplete, incluse quelle inerenti la sierotipizzazione d'isolati da campioni prelevati dagli OSA in gruppi di riproduttori *Gallus gallus* e tacchini, in applicazione del punto 3.3, allegato II, regolamento (CE) n 200/2010 e del PNCS;
- Ai laboratori - l'elenco dei campioni che risultano da loro esaminati. Il laboratorio comunicherà al SIS i casi di discordanza con quanto realmente effettuato per le verifiche successive.

La BDN, in cooperazione applicativa con SIS, comunica alle AC, con periodicità trimestrale:

- a. I gruppi per cui non risultano registrati esami di autocontrollo previsti dal PNCS;
- b. Gli allevamenti per cui non risultano registrati accasamenti.

In SIMAN i Servizi Veterinari confermano o meno il focolaio e registrano, entro due mesi dalla sua apertura, i dati inerenti alle azioni intraprese per la chiusura del focolaio stesso.

Inoltre devono essere inseriti i risultati delle IE.

La registrazione della chiusura dell'episodio è completa solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo;
- Numero animali abbattuti e distrutti;
- Numero animali macellati;
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no;
- Quantità di uova destiate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no;
- Numero dosi vaccini utilizzati nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano);
- Risultati delle IE.

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema informativo, le AC prendono contatto con il supporto tecnico (tel. 800 08 22 80 - sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema.

Le AC regionali e i SV accedono ai sistemi informativi per le registrazioni di competenza e per la supervisione delle attività legate al Piano, per territorio e ruolo.

E' responsabilità delle Regioni la gestione della validità degli account.

I risultati del PNCS e le altre informazioni rilevanti sono utilizzati per soddisfare i debiti informativi nazionali con la Commissione Europea.

La reportistica pubblica di compendio sull'attività del Piano, con i dati di riepilogo aggiornati presenti in SIS per ciascun territorio regionale, è visionabile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it - settore zoonosi - "Piano nazionale salmonellosi".

15. AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ.

In caso di riscontro di non conformità al PNCS, l'AC interviene per assicurare, anche ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Regolamento (CE) 882/2004, che l'OSA ponga rimedio alla situazione e soddisfi i requisiti normativi.

Tra le possibili non conformità al Piano vi sono quelle inerenti alla regolare effettuazione, inclusa la registrazione in SIS, dei campionamenti di autocontrollo.

La non conformità rilevata, le conseguenti eventuali limitazioni della commercializzazione di animali e loro prodotti, le azioni correttive e le eventuali sanzioni sono riportate nelle relazioni scritte inerente le verifiche ufficiali effettuate ai sensi dell'art. 3. 2 (c) - Regolamento (CE) n 2160/2003 - e del presente Piano.

In merito alle eventuali sanzioni, l'articolo 6 del D.lg. vo 193/2007:

- Al comma 4, prevede la possibilità di applicare sanzioni amministrative all'operatore di produzione primaria che non rispetta i requisiti (ossia assenza del requisito previsto) di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004, tra cui è previsto il rispetto dei programmi per il controllo delle zoonosi.
- Al comma 7 prevede, nel caso di inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui al comma 4 (ossia parziale assenza del requisito previsto), che l'AC possa fissare un congruo termine di tempo entro il cui adeguarsi ai requisiti. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è sanzionabile.

Nel decidere l'azione da intraprendere, l'AC tiene conto della natura della non conformità e di eventuali precedenti concernenti lo stesso operatore.

16. QUALIFICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI

La qualifica sanitaria "accreditato per il controllo della salmonellosi" è attribuita dal SV agli allevamenti se il presente Piano è correttamente attuato e se gli esiti dei campionamenti non hanno evidenziato sierotipi rilevanti.

REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO	RIACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO
In caso di grave inottemperanza al Piano ed alla normativa di settore	Adeguamento alla normativa vigente
Positività in un gruppo dell'allevamento a sierotipi rilevanti E/o in caso di accertamento della presenza di inibenti	Applicazione delle misure previste per il/i gruppi positivi. Campionamento ufficiale con esito favorevole eseguito su tutti i gruppi dell'allevamento

La qualifica sanitaria è registrata dal SV in BDN con data dell'ultimo aggiornamento, che deve essere almeno annuale.

17. INDENNIZZI

Sono oggetto d'indennizzo, attraverso procedura stabilita dall'AC ai sensi della normativa vigente in materia, le spese considerate ammissibili al cofinanziamento dalla Commissione Europea nell'ambito dei Piani cofinanziati dalla stessa Commissione. L'indennizzo è corrisposto soltanto se il presente Piano sia stato correttamente attuato e rendicontato.

La normativa nazionale vigente in materia è rappresentata dai seguenti decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 218/88:

DM 11/11/2011 per le ovaiole *Gallus gallus*

DM 04/02/2013 per i riproduttori *Gallus gallus*

DM 04/02/2013 per i tacchini da riproduzione

Tali decreti prevedono, all'art. 2 (1), un indennizzo calcolato secondo i modi e i limiti stabiliti dall'art. 2 (4) della Legge 218/1988, sempre che, ai sensi dell'articolo 2 (2) dei D.M., i Piani in corso di validità siano stati compiuti.

Sussiste inoltre la possibilità di richiedere il rimborso per spese legate alle dosi di vaccino previste come obbligatorie per i gruppi di ripopolamento. La spesa sostenuta, attestata da idonea documentazione disponibile presso l'AC che ha erogato la somma stessa, è ammessa al cofinanziamento europeo (previa idonea rendicontazione).

Le richieste di indennizzo devono concordare con i dati dichiarati nelle rendicontazioni o altre relazioni ai fini del cofinanziamento comunitario e devono essere presentate secondo la tabella dell'allegato 4.

La corretta attuazione del presente Piano permette allo Stato Membro di ricevere il cofinanziamento europeo con rimborso pari al 50% della spesa erogata, se la somma dovuta all'allevatore è stata riconosciuta dalle AC locali entro 90 giorni dall'applicazione delle misure previste dal Piano o dalla presentazione della domanda d'indennizzo da parte dell'allevatore stesso.

Gli indennizzi corrisposti dopo il 90° giorno determinano da parte della Commissione Europea l'applicazione di decurtazioni sulle somme rimborsabili; oltre il 210° giorno nulla è più dovuto allo Stato Membro.

La Commissione è molto attenta nel valutare le richieste presentate in merito dagli Stati Membri ed effettua controlli, anche con l'ausilio della Corte dei Conti Europea.

Pertanto ritardi nell'erogazione dell'indennizzo da parte delle AC possono determinare un danno patrimoniale a carico dello Stato.

La DGSAF procederà, qualora sia necessario, alle indagini del caso, anche per il tramite degli Enti competenti in materia.

- ALLEGATO 1

Distribuzione sul territorio degli allevamenti con capacità strutturale \geq 250 capi delle specie avicole oggetto di Piano - Da BDN al 31/11/2014

REGIONE	Riproduttori <i>Gallus gallus</i>	Ovaiole	Polli da carne	Tacchini da riproduzi one	Tacchini da ingrasso
PIEMONTE	34	107	303	0	21
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0
LOMBARDIA	67	254	390	0	152
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	0	64	1	0	0
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	3	10	19	0	1
VENETO	65	195	914	34	519
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	18	120	2	14
LIGURIA	0	17	4	0	0
EMILIA ROMAGNA	60	202	244	2	67
TOSCANA	0	36	19	8	9
UMBRIA	13	26	63	0	21
MARCHE	2	71	162	0	17
LAZIO	2	131	52	0	13
ABRUZZO	17	36	65	2	2
MOLISE	28	5	212	0	0
CAMPANIA	3	56	57	0	0
PUGLIA	4	89	101	0	0
BASILICATA	3	8	3	0	0
CALABRIA	0	44	17	0	0
SICILIA	0	102	38	0	0
SARDEGNA	2	45	55	0	0
TOTALE NAZIONE	305	1516	2839	48	836

Distribuzione sul territorio degli incubatoi di *Gallus gallus* e tacchini

Da BDN al 31/11/2014

REGIONE	SPECIE	INCUBATOI
PIEMONTE	GALLUS GALLUS	5
LOMBARDIA	GALLUS GALLUS	6
LOMBARDIA	TACCHINI	1
VENETO	GALLUS GALLUS	12
VENETO	TACCHINI	1
EMILIA ROMAGNA	GALLUS GALLUS	15
EMILIA ROMAGNA	TACCHINI	2
UMBRIA	GALLUS GALLUS	1
MARCHE	GALLUS GALLUS	2
MARCHE	TACCHINI	1
LAZIO	GALLUS GALLUS	1
ABRUZZO	GALLUS GALLUS	3
MOLISE	GALLUS GALLUS	2
PUGLIA	GALLUS GALLUS	1
CALABRIA	GALLUS GALLUS	1
SICILIA	GALLUS GALLUS	1
SARDEGNA	GALLUS GALLUS	2
TOTALE		57

ALLEGATO 2

Documentazione presso le aziende

Tutta la documentazione inerente all'applicazione del presente piano deve essere disponibile per almeno tre anni.

In allevamento

- Piano di autocontrollo autorizzato dal SV ed esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso
- Documentazione concernente pulizie, disinfezioni e/o trattamenti sanificanti, incluse quelle inerenti ai mezzi di trasporto
- Documentazione riguardante le procedure di disinfestazione e derattizzazione
- Documentazione riguardante i trattamenti farmacologici e le vaccinazioni
- Documentazione concernente l'andamento dell'ovodeposizione
- Documentazione inerente all'andamento delle mortalità
- Documentazione concernente lo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
- Documentazione concernente i mangimi utilizzati in azienda, incluse l'informazione sulla loro tracciabilità/rintracciabilità
- Documentazione concernente le IE per positività a salmonelle;
- Documentazione riguardante i controlli ufficiali effettuati in azienda

In incubatoio

- Piano di autocontrollo autorizzato dal SV ed esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso
- Documentazione concernente le movimentazioni delle uova da cova in entrata presso la struttura, incluse le informazioni attestanti che i gruppi di origine delle uova sono sottoposti ai controlli previsti dal Piano
- Documentazione concernente la tracciabilità di uova e pulcini
- Documentazione concernente i trattamenti farmacologici e vaccinazione dei pulcini
- Documentazione riguardante pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti
- Documentazione concernente lo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
- Documentazione concernente la gestione di positività a salmonelle
- Documentazione riguardante i controlli ufficiali effettuati in incubatoio

ALLEGATO 3

Riferimenti normativi

- **Direttiva CE 2003/99**, *sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici*, e Decreto Legislativo n 191 del 4 aprile 2006 che la attua a livello nazionale.
- **Regolamento CE 2160/2003**, *sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti* e s.m.i.
- **Regolamento CE n 1177/2006**, sulle prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nell'ambito dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame.
- **Regolamento CE 882/2004**, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
- **Regolamento CE 1237/2007**, relativo all'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella
- **Regolamento CE n. 213/2009**, relativo alle modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini.
- **Regolamento CE n 200/2010**, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus*
- **Regolamento UE n. 517/2011**, - obiettivo di riduzione della prevalenza nelle ovaiole della specie *Gallus gallus* e modifica del Regolamento (UE) n. 200/2010.
- **Regolamento UE n. 200/2012** - obiettivo di riduzione nei gruppi di polli da carne
- **Regolamento CE n. 1190/2012** – tacchini - obiettivo di riduzione della prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium
- **Legge n. 218 del 02/06/1988**, in particolare l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 6, comma 3
- **D. M. 11 novembre 2011**, piano nazionale di controllo delle salmonellosi nei gruppi di ovaiole della specie *Gallus gallus* - condizioni e modalità di abbattimento.
- **D. M. 04 febbraio 2013**, piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* - condizioni e modalità di abbattimento.
- **D.M. 04 febbraio 2013**, piano nazionale di controllo delle salmonellosi nei gruppi di tacchini - condizioni e modalità di abbattimento.

Anagrafe avicola

- **D. legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010**, in particolare gli articoli 4 e 57;
- **D.M. 13 novembre 2013**, recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.

Biosicurezza

- **O.M. 26 agosto 2005** "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i.

Alimenti per animali

- **Piano Nazionale** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (PNAA).

ALLEGATO 4

**Tabella da allegare alla richiesta di indennizzi alla DGSAF da parte delle AC regionali
(da nota DGSA 21935-P-14/12/2011)**

Anno focolaio	Focolaio (data di conferma)	Rappresentante legale dell'azienda	Codice aziendale	Specie	Categoria animali abbattuti e relativo numero	Richiesta rimborso dell'allevatore data	Data abbattimento degli animali	MANDATO PAGAMENTO (riferimento del n. documento e data documento)	Giorni (entro il 90° - 120° - 210 - >210°)	Dettaglio delle spese richieste e relative voci di spesa

ALLEGATO 5

Note DGSAF indicate nel presente piano

- **Laboratori privati e PNCS**



DGSAF
16863_07_08_2014.p



DGSAF
25886_09_12_2014.p



Allegato_ modulo
laboratori e PNCS.p

- **Indennizzi**



DGSAF 21935 del
14_12_2011.pdf

- **Relazione FVO sui PNCS e azioni per la rimozione delle criticità**
Nota DGSAF 14875 del 15.07.14



FVO_piano
azione_regioni.pdf